



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2278

Disposizioni in materia di prestazioni dei medici di continuità assistenziale

18/12/2022 - 06:19

Indice

1. DDL S. 2278 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2278	4

1. DDL S. 2278 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2278
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di prestazioni dei medici di continuità assistenziale

Iter

10 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2278

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 336 del 15 giugno 2021.

Classificazione TESEO

MEDICI MUTUALISTICI E CONVENZIONATI , CURE MEDICHE E CHIRURGICHE , SERVIZI DI EMERGENZA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede redigente il 10 marzo 2022.

Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2278

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2278

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2021

Disposizioni in materia di prestazioni dei medici di continuità assistenziale

Onorevoli Senatori. - L'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 » introduce una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti pagati in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali, successivamente dichiarati non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza.

Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.

La norma solo in parte ha risolto il problema della restituzione delle somme erogate ai medici a fronte delle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.

La stessa appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali e, in base alla formulazione letterale, trascura casi del tutto sovrapponibili.

Infatti, la norma approvata si rivolge esclusivamente ai medici convenzionati addetti al servizio di emergenza urgenza (118), tralasciando, incomprensibilmente, i medici di continuità assistenziale.

Il presente disegno di legge si pone, quindi, l'obiettivo di prevedere analoga soluzione anche per il personale medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza » sono inserite le seguenti: « e di continuità assistenziale ».

